

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
I SEZIONE CIVILE**

Riunita in camera di consiglio e così composta:
dr. Gianna Maria Zannella - Presidente -
dr. Ernesto Capobianco - Consigliere rel. -
ha emesso la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunciando nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. (omissis) del ruolo dei procedimenti contenziosi dell'anno 2012, vertente tra:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

-appellante-

E

DIRETTORE DI FILIALE e BANCA

-appellati-

avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. omissis del Tribunale di Roma, pubblicata il 23 luglio 2012, non notificata;

CONSIDERATO

che con la sentenza suindicata il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione presentata da DIRETTORE DI FILIALE e BANCA, ai sensi dell'art. 22 L. 689/1981, avverso il decreto sanzionatorio n. omissis emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 20/07/2009, mediante il quale era stata irrogata la sanzione amministrativa di € 184.033,00 a carico del DIRETTORE DI FILIALE, in solido con BANCA, per avere il primo quale Direttore della Filiale n. (omissis) e la seconda quale responsabile solidale, omesso la segnalazione di operazioni sospette, in violazione dell'art. 3, co. 1, D.L. 143/1991, conv. in L. 197/1991; sul conto corrente omissis, acceso presso la predetta filiale ed intestato al cittadino (extracomunitario) omissis ;

che il Tribunale ha accolto l'opposizione ritenendo fondata l'eccezione pregiudiziale relativa all'inosservanza dei termini sanciti dall'art. 14 della L. 689/1981, sul rilievo che la notifica

Sentenza, Corte d'Appello di Roma, sez. prima, Pres. Zannella – Rel. Fanti n. 7451 del 9 dicembre 2016

dell'atto di contestazione degli addebiti (avvenuta il 02/09/2004) fosse intempestiva, poichè intervenuta successivamente alla scadenza del termine trimestrale decorrente dall'accertamento (effettuato il 27/04/2004), senza che nel periodo intermedio fossero stati compiuti dall'amministrazione ulteriori atti di indagine, qualificabili come accertamenti;

che ha quindi annullato il provvedimento impugnato, dichiarando integralmente compensate le spese legali;

che avverso tale pronuncia il Ministero dell'Economia ha proposto appello, chiedendo, in totale riforma della sentenza, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese del doppio grado;

che gli appellati hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, chiedendone il rigetto nel merito;

che all'odierna udienza le parti hanno reiterato le rispettive conclusioni come da verbale, venendo la causa trattenuta in decisione all'esito di trattazione orale;

OSSERVA

Le eccezioni preliminari di nullità dell'atto di citazione e di inammissibilità dell'appello

Ritengono gli appellati che l'atto di citazione introduttivo del presente grado di giudizio sia nullo, poichè carente dell'avvertimento di cui all'art. 163, co. 3, n.7, c.p.c..

L'eccezione appare infondata.

L'art. 164 c.p.c., comma 3, laddove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'art. 163 c.p.c. n. 7, esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convento, se egli eccepisca tali nullità, ed impone al giudice di fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, suppone una costituzione del convenuto limitata alla sola deduzione della nullità e non una costituzione che abbia luogo con la formulazione dell'eccezione, accompagnata dalla richiesta di fissazione di una nuova udienza, e, nel contempo, cori lo svolgimento delle difese, dovendosi, invece, in tal caso, ritenere verificata la sanatoria della nullità della citazione (Cass. civ. [ord.], sez. VI, 16-10-2014, n. 21910).

Essendosi gli appellati difesi anche nel merito, la loro costituzione in giudizio ha sanato il vizio dedotto.

L'eccezione di inammissibilità dell'appello per pretesa difformità dal modello legale descritto dall'art. 342 c.p.c. - nella formulazione *ratione temporis* applicabile, successiva all'entrata in vigore del D.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012 - non appare fondata.

Sentenza, Corte d'Appello di Roma, sez. prima, Pres. Zannella – Rel. Fanti n. 7451 del 9 dicembre 2016

Le censure delineate appaiono sufficientemente specifiche, consentendo a questa Corte di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le critiche indirizzate alla motivazione, mediante l'indicazione dei ritenuti errori in essa contenuti (cfr. sul punto Cass. 12280/2016, 2814/2016, 2238/2016).

Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. civ., sez. I, 12-02-2016, n. 2814).

La critica alla sentenza effettuata dal Ministero appare infatti imperniata sulla denuncia di uno specifico vizio interpretativo, ovvero sulla erronea interpretazione, da parte del Tribunale, dell'art. 14 L. 689/1981, in relazione alla nozione di "accertamento".

I MOTIVO DI APPELLO - L'infondatezza dell'eccezione relativa all'inosservanza dell'art. 14 L. 689/1981.

Deduce il Ministero che la procedura di accertamento non possa identificarsi con la pura e semplice constatazione dei fatti nella loro materialità, essendovi ambiti, come appunto quello del riciclaggio, nei quali essendo l'accertamento condizionato da un'attività istruttoria e valutativa dei fatti contestati, il *dies a quo* del suddetto termine decorre soltanto a seguito del compiuto accertamento della fattispecie, che necessita di una tempistica non predefinita, ma variabile in ragione della particolarità di ogni singolo caso, del tutto indipendente dalla data di compilazione e ricezione della nota informativa degli organi di vigilanza.

Nel caso di specie l'attività di accertamento non potrebbe quindi ritenersi conclusa, come invece ritenuto dal Tribunale, alla data del 27/04/2004, trattandosi di fattispecie complessa ed essendosi le attività di accertamento, i riscontri contabili, le analisi documentali e le relative verifiche analitiche dell'organo accertatore concluse soltanto con il verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza il 02/09/2004, data della contestuale notifica delle violazioni.

Ritiene la Corte che il motivo non sia accoglibile.

Pur essendo condivisibili (ed enunciati da costante orientamento interpretativi di legittimità; cfr. Cass. 9311/2007, proprio in tema di antiriciclaggio) i principi generali richiamati dal Ministero in relazione al concetto di "accertamento" cui ancorare la decorrenza del termine trimestrale per la contestazione degli addebiti ai sensi dell'art. 14 L. 689/1981, nel caso di specie il motivo di gravame appare generico ed inidoneo ad incrinare l'assunto motivazionale del giudice di primo grado.

Il Tribunale ha ritenuto che successivamente al 27/04/2004 - data in cui il cittadino bengalese venne ascoltato a sommarie informazioni testimoniali - non venne compiuto da parte dell'amministrazione alcun ulteriore accertamento.

Tale assunto non risulta a ben vedere scalfito dal motivo di appello ed anzi dalla lettura del processo verbale di contestazione degli addebiti notificato il 02/09/2004 non emerge alcuna attività di accertamento (di tipo contabile, ne' di altro genere) successiva al processo verbale del 27/04/2004.

Non solo, ma dalla lettura del processo verbale di assunzione di informazioni del 27/04/2004 emerge altresì che le domande poste al cittadino bengalese furono specifiche e dettagliate, con precise contestazioni attinenti alle singole operazioni effettuate sul proprio conto corrente, tali da presupporre la già avvenuta analitica valutazione del medesimo.

In assenza di atti comprovanti i successivi accertamenti effettuati dall'amministrazione ed in assenza persino di convincenti e specifiche allegazioni sul punto, la pur teorica complessità della fattispecie non può valere di per se' a giustificare ed a superare la decadenza maturata; ne' rileva in contrario il fatto che soltanto nel novembre del 2004 l'amministrazione ebbe ad inviare comunicazione di notizia di reato alla Procura nei confronti del signor H., trattandosi di circostanza che nulla prova sul fatto che vi furono attività investigative correlate alla violazione amministrativa successive all'aprile 2004.

In ossequio al canone ermeneutico enunciato da Cass. civ., sez. II, 18-04-2007, n. 9311 può quindi ritenersi che nel caso di specie non vi sia stata un'attività di accertamento successiva rispetto a quella esplicita precedentemente ed anche contestualmente all'assunzione di informazioni da parte del cittadino bengalese.

L'appello va quindi respinto.

La soccombenza degli appellati nelle questioni preliminari giustifica la compensazione delle spese legali anche nel presente grado.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello contro la sentenza n. omissis del Tribunale di Roma e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del grado.

Così deciso in Roma il 9 novembre 2016.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*